



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Giudice Sportivo Territoriale

DECISIONE

Proc. n. 4S/2020 a carico di Emilio Cognoli

PREMESSO

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Maurizio Bachechi, Direttore del Golf San Vito, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Emilio Cognoli;
- che nel citato rapporto informativo si contesta al Sig. Emilio Cognoli che, in occasione della competizione Proval Carrera Hacia Andalucia, disputatasi in data 26.01.2020 presso il Golf San Vito, avrebbe consegnato uno score alterato e non veritiero nell'indicazione dei colpi giocati alla buca 5;
- che tale fatto integra l'illecito di cui all'art. 17 lett. a) del Regolamento di Giustizia che prevede la sanzione della squalifica temporanea da 18 mesi alla radiazione;
- che il Giudice Territoriale fissava udienza per il giorno 13 febbraio 2020 inviando regolare comunicazione e la proposta di decreto sanzionatorio in atti;
- che in data 13 febbraio 2020 nessuno compariva.

motivi della decisione

I fatti contestati nel decreto di fissazione dell'udienza risultano provati.

In particolare il rapporto informativo sottolinea come sono stati gli stessi giocatori del team dell'incolpato a segnalare alla segreteria il risultato scorretto annotato sullo score del Sig. Cognoli alla buca 5.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

In effetti sullo score in questione risulta una grossolana modifica dell'annotazione dei colpi alla detta buca che lo stesso giocatore, prontamente raggiunto telefonicamente dal Direttore del Circolo ebbe ad ammettere.

Il fatto è certamente voluto, visto che la correzione fu apposta dallo stesso incolpato.

Si rileva che il Sig. Cognoli è incensurato e, secondo quanto riporta il rapporto informativo, di buona educazione e lo stesso ha avuto modo di scusarsi della grave scorrettezza; che l'incolpato non ha ritenuto di accettare il decreto sanzionatorio proposto ma, in ogni caso, in virtù della buona condotta fin qui tenuta dal giocatore si ritiene di poter scendere sotto i minimi edittali.

Tutto ciò considerato

il Giudice Territoriale visto l'art. 17 comma 1 lett. a) e l'art. 20 co. 2 del Regolamento di Giustizia

irroga

al Sig. Emilio Cognoli per l'illecito ritenuto in sentenza la **sanzione minima della squalifica temporanea** per mesi 14 (quattordici) con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 14 (quattordici).

Milano, 14 febbraio 2020

Avv. Federico Sinicato